



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Ufficio Segreteria

Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco

Tel. 0373 – 272246 Fax 0373 272232

e.mail segreteria@trescorecremasco.net

Prot. n. 4399

Trescore Cremasco, 25 giugno 2007

ORDINANZA N. 93/2007

Disciplina degli orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

IL SINDACO

Premesso:

- che la Regione Lombardia, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ha emanato la L.R. 24.12.2003 n. 30 avente ad oggetto: "disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" in vigore dal 13.01.2004;
- che l'art. 17 della suddetta legge stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentita l'apposita commissione comunale ed in conformità degli indirizzi generali emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1;
- che la Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004, in attuazione della L.R. n. 30/2003, ha emanato le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto che sulla proposta comunale sono state previamente sentite le Associazioni di Categoria;

Nel rispetto dei seguenti atti normativi e regolamentari:

- Legge Regionale 24.12.2003 N. 30 ;
- D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Statuto Comunale;

ORDINA

di determinare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, come di seguito specificato:

Art. 1 Orario giornaliero

FASCIE ORARIE MASSIME DI APERTURA GIORNALIERA

- A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:
- **la fascia di attività è compresa tra le ore 6.00 e le ore 01.00 nei giorni di LUNEDI ,MARTEDI ,MERCOLEDI ,GIOVEDI , DOMENICA;**
 - **la fascia di attività è compresa tra le ore 6.00 e le ore 02.00 nei giorni di VENERDI e SABATO ;**
- B) Esercizi nei quali, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si effettuano intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande:
- **la fascia di attività della SOLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE è compresa tra le ore 6.00 e le ore 01.00 nei giorni di LUNEDI ,MARTEDI ,MERCOLEDI ,GIOVEDI E DOMENICA ;**
 - **la fascia di attività della SOLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE è compresa tra le ore 6.00 e le ore 02.00 nei giorni di VENERDI e SABATO ;**
- C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo **autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S** , previa verifica di agibilità di cui all'art.80 TULPS Regio Decreto n°773/1931, **dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo** comprendente anche balli e danze (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, bowling, locali notturni di cui alla lettera l) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VII/17516 del 17.05.2004):
- **la fascia di attività è compresa tra le ore 6.00 e le ore 01.00 di ciascun giorno della settimana ;**

Relativamente agli esercizi individuati alla precedente **lettera B)**, la possibilità di effettuare i trattenimenti di qualunque genere effettuati in modo complementare e congiunto alla somministrazione , è subordinata al rispetto degli orari previsti dal successivo articolo 7.

Relativamente agli esercizi di cui alla lettera A, il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 30 del 2003 o gli esercenti del luogo , può altresì autorizzare, su richiesta di questi ultimi e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore .

L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata in spazi o aree poste all'esterno del pubblico esercizio, sia privati che pubblici e purchè regolarmente autorizzati , dovrà in ogni caso cessare alle ore 24.00 di ciascun giorno della settimana .

L'orario dell'attività di somministrazione effettuata negli impianti sportivi, come prevista nell'art. 8, comma 4 lett. a) della Legge Regionale n° 30/2003, deve corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'**attività prevalente**.

All'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata, l'esercente è libero di determinare il proprio orario, fatto salvo il rispetto dei limiti contenuti nella legge regionale n° 30/2003, negli Indirizzi regionali emanati con D.G.R n° VII/17516 del 17.05.2004 e nei successivi articoli della presente Ordinanza.

L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità per tutto l'anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale.

FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA GIORNALIERA

Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto del principio dell'equa contemperazione degli interessi coinvolti, all'interno della Fascia massima dell'orario di attività è stabilita una fascia giornaliera **MINIMA obbligatoria di ore 4** (quattro), anche NON continuative, durante la quale l'esercente è tenuto allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2 Deroghe agli orari

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall'esercente fino alle ore 05.00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi:

- dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo compreso (periodo natalizio);
- in occasione delle manifestazioni temporanee di trattenimento e spettacolo organizzate dall'amministrazione comunale
- l'ultimo giorno di carnevale.

Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del pubblico esercizio potrà avvenire fino alle ore 5.00 e l'eventuale attività di trattenimento complementare potrà protrarsi fino alla stessa ora .

Art. 3 Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di **comunicare** al Comune, **prima dell'inizio dell'attività**, l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti fissati nella presente ordinanza; la comunicazione relativa deve essere presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente **renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2. l'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

E' obbligatorio comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica, non occasionale, dell'orario di apertura e chiusura, fermo restando che le fattispecie di occasionalità sono considerate esclusivamente le seguenti :

1. lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
2. eventi calamitosi atmosferici o socio politici, dai quali possa derivare pregiudizio alle strutture o al regolare svolgimento dell'attività;
3. improvvise necessità socio sanitarie, non programmabili e/o previste, del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;

4. Tutti nazionali ufficialmente decretati.

Art. 4 **Chiusura temporanea degli esercizi**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo **se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi**.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, potrà essere predisposto idoneo programma di apertura per turno dei pubblici esercizi :

- durante il **mese di agosto** dovrà essere assicurata sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante l'apertura di **almeno due esercizi** di somministrazione Tipologia Unica.

La determinazione degli esercizi che assicurino il rispetto di ciascun turno, è rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo **dovrà essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno**.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà, sentite le associazioni di categoria, ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura .

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 5 **Orari degli esercizi a carattere misto**

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strada comunale, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo.

Art. 6 **Orari di svolgimento dei trattenimenti musicali**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della presente Ordinanza, e nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli Indirizzi Comunali individuanti i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e comunque disturbo alla quiete pubblica, gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi , dovranno rispettare i seguenti limiti orari massimi di esercizio:

ZONA 1 - CENTRO STORICO .

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.30;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, purchè pertinenti al pubblico esercizio e regolarmente autorizzati , il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.00;

ZONA 2 FUORI CENTRO STORICO :

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 01.00;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, purchè pertinenti al pubblico esercizio e regolarmente autorizzati il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 24.00;

Art. 7

Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi per i quali siano stati accertati fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e/o inquinamento acustico, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi e più restrittivi rispetto ai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Art. 8

Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione elencate dall'articolo 21 della legge regionale n° 30/2003, ed inoltre le attività esercitate:

- a) nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- b) all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, ecc.) che somministrano alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- e) al domicilio del consumatore;
- f) in forma temporanea, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2003;
- g) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- h) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e multisale (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore) .
- i) nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235.

Art. 9 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 05.12.1983 n. 90 (norme di attuazione della Legge 24.11.1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

L'amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 10 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogato qualunque atto amministrativo o regolamentare interno all'Ente che risulti con essa in contrasto;

IL SINDACO
Ogliari Giancarlo

